

Repertorio n.

Raccolta n.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II.
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA PRESSO L'AREA
DI VIA MURRI CLASSIFICATA DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE S1.1H
"SERVIZI SOCIO-SANITARI DI LIVELLO LOCALE" CON CONTESTUALI INTERVENTI
DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA LIMITROFA VIABILITA' PUBBLICA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

in Jesi (AN), nel mio studio.

Innanzi a me _____, Notaio in _____, con studio
in _____ n. ____, iscritta nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di _____

sono presenti i signori

da una parte:

- _____, nato a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica
nella sede comunale di cui appresso, il quale dichiara di intervenire
al presente atto quale Dirigente dell'Area Urbanistica Edilizia Ambiente
e Sviluppo Economico del COMUNE DI JESI, con sede in Jesi P.zza
Indipendenza 1, presso il Palazzo Comunale, codice fiscale: 00135880425,
in forza ed in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale
n. __ in data __ che, in copia conforme all'originale, si allega al
presente atto sotto la lettera "A" di seguito detto "Comune";

dall'altra:

- Sig. _____, nato in _____ (PG) il _____, domiciliato
per la carica nella sede sociale di cui appresso il quale dichiara di
intervenire al presente atto quale _____ della Fondazione
_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale
sociale euro _____ (____), codice fiscale, partita iva
_____, di seguito detta "Fondazione".

Detti comparenti, noti fra loro come asseriscono, della cui identità
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo mi chiedono di
ricevere il presente atto in forza del quale

premettono:

- che in data _____ la Fondazione ha presentato, con nota
acquisita al protocollo comunale con il n. _____ del _____ per
l'area sita in via Augusto Murri contraddistinta catastalmente al Foglio

____ Mappali _____ la richiesta di rilascio del titolo unico ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii. e la richiesta di rilascio del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, per la realizzazione di una nuova struttura socio-sanitaria;

- che la tipologia di intervento previsto non comporta il versamento del contributo di costruzione in quanto rientrante dei casi dell'art. 17 comma 3 lett. C del DPR 380/2001 e ss.mm.ii;

- che detta area risulta classificata dallo strumento urbanistico generale comunale:

- parte S "servizi e attrezzature" - zona S1.1h "servizi socio-sanitari di livello locale", disciplinata dall'art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG;
- parte S "servizi e attrezzature" - zona S2 "fasce ambientali, paesaggistiche e di arredo", disciplinata dall'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG;

- che l'articolo 63 delle suddette NTA al comma 2 recita testualmente: *"omissis Nell'area S1.1h di via Murri la SUL max consentita è di mq 9.000, l'altezza massima è di ml. 12,00 e in caso di trasformazione dell'area, laddove la stessa determini la modifica dell'attuale accesso alle abitazioni e ai fondi limitrofi, il soggetto attuatore dovrà farsi carico della realizzazione di un nuovo percorso carrabile come indicato nella Tavola 6p. Dovrà inoltre essere dimostrata la presenza di idonei spazi di sosta, ferme restando le dotazioni minime previste dalla normativa vigente e dal precedente comma 2, al fine di non comportare aggravio in termini di sosta dei veicoli sulle aree pubbliche limitrofe. La realizzazione del nuovo tracciato stradale e la dotazione dei parcheggi saranno definiti in sede di presentazione del titolo abilitativo edilizio, da attuarsi eventualmente mediante permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28 bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.."*;

- che la Fondazione risulta proprietaria della suddetta area in forza dei seguenti atti: _____;

- che la Fondazione intende obbligarsi, verso il Comune di Jesi, ad eseguire contestualmente le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- a) spostamento del tratto di viabilità pubblica (parte di via Augusto Murri) interferente con la realizzazione dell'intervento in argomento su area S2 "fasce ambientali, paesaggistiche e di arredo" di proprietà della Fondazione, con conseguente cessione al Comune della stessa;
- b) spostamento in accordo con gli enti/soggetti gestori di tutti i sottoservizi interferenti con l'edificazione di quanto previsto;

- che l'intervento edilizio prevede inoltre:

- a) la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio della struttura in quantità sufficiente al fine di non determinare alcun tipo di aggravio sulle aree pubbliche limitrofe, secondo quanto previsto dal

suddetto articolo 63 delle NTA del PRG, tenendo inoltre in considerazione le risultanze delle analisi preliminari svolte ai sensi del medesimo articolo;

b) l'allargamento dell'accesso al lotto per ottenere un'immissione sulla strada pubblica di larghezza pari a ml 11,20 con contestuale realizzazione del percorso pedonale di collegamento al marciapiede esistente lungo via Augusto Murri, ed ogni eventuale altra opera necessaria connessa, al fine di migliorare la viabilità della zona. Quest'ultima opera sarà realizzata su parte delle particelle contraddistinte al Foglio 35 mappali 801 e 802 di proprietà comunale. Tale intervento, per la parte ricadente nell'area con destinazione S2 "fasce ambientali paesaggistiche e di arredo", dovrà prevedere l'uso di pavimentazioni drenanti tipo calcestruzzo architettonico drenante o asfalto drenante;

c) l'allargamento della sede stradale di via Augusto Murri mediante rimozione delle aiuole verdi presenti su parte delle particelle di proprietà comunale contraddistinte al Foglio 35 mappali 599, 497 e 512, ed ogni eventuale altra opera necessaria connessa, al fine di migliorare la viabilità della zona;

il tutto come meglio individuato negli elaborati grafici progettuali;

- viste le leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, n. 847 del 29 settembre 1964, n. 1187 del 19 novembre 1968, n. 10 del 28 gennaio 1977, n. 47 del 28 febbraio 1985 n.47; il T.U. 6 giugno 2001 n. 380; il D.M. 2 febbraio 1968 n. 1444; l'art. 22 della Legge 30 aprile 1999 n. 136; la Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni; la legge 30 novembre 2023 n. 19;

- visto il P.R.G. vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 19/12/2008 e successive varianti;

- visti gli elaborati che costituiscono il progetto "NUOVO CENTRO RIABILITATIVO "SANTA MARIA AGLI ULIVI"" e composti da:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

- che con nota prot. n. _____ è stata indetta dal Comune di Jesi la Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio del titolo unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura socio/sanitaria;

- che l'art. 28 bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii al comma 2 recita testualmente: "La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi";

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____, è stata espressa una valutazione favorevole di massima sulla proposta progettuale per quanto attiene in particolare le opere pubbliche previste e contestualmente è stato approvato lo schema di cui alla presente convenzione;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere pubbliche sopra descritte;
- che la conferenza dei servizi, indetta per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del nuovo Centro di riabilitazione della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus denominato "Santa Maria Agli Ulivi", ha riportato il seguente esito:-----

Tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comparenti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché presupposto essenziale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in argomento.

1.2 Tale realizzazione avverrà in conformità alle presenti norme convenzionali, sulla scorta di specifici titoli edilizi ed in conformità ai seguenti elaborati che costituiscono il PROGETTO:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE

2.1 Il Comune, con la firma della presente Convenzione, autorizza la Fondazione che, come sopra rappresentata, accetta a:

- a) dare esecuzione, previa acquisizione del necessario titolo abilitativo, all'intervento nell'area classificata dallo strumento urbanistico generale comunale parte S1.1h e parte S2 per la realizzazione di una nuova struttura socio-sanitaria e relativi spazi a parcheggio, con superficie totale di mq _____ così come individuato negli elaborati che costituiscono il predetto progetto;
- b) eseguire le opere di urbanizzazione primaria così come individuate negli elaborati che costituiscono il predetto progetto esecutivo come approvato dalla Giunta Comunale con il n. ____ del _____ e negli articoli che seguono, consistenti:

- nello spostamento del tratto di viabilità pubblica (parte di via

Augusto Murri) interferente con la realizzazione dell'intervento in argomento e dei relativi sottoservizi;

- nell'allargamento dell'accesso al lotto per ottenere un'immissione sulla strada pubblica di larghezza pari a ml 11,20 con contestuale realizzazione del percorso pedonale di collegamento al marciapiede esistente lungo via Augusto Murri, ed ogni eventuale altra opera necessaria connessa, al fine di migliorare la viabilità della zona;

- nell'allargamento della sede stradale di via Augusto Murri mediante rimozione delle aiuole verdi presenti, ed ogni eventuale altra opera necessaria connessa, al fine di migliorare la viabilità della zona;

c) eseguire le opere di cui alla precedente lettera b) sulle seguenti aree di proprietà comunale:

- aree per la mobilità - viabilità esistente M1 per mq ____ individuate nell'elaborato "Schema di frazionamento" con la sigla 800, 802 b, 599, 497 e 512 b;
- fasce ambientali, paesaggistiche e di arredo S2 per mq ____ individuate nell'elaborato "Schema di frazionamento" con la sigla 801 b;

salvo più esatta determinazione in sede di frazionamento catastale.

ARTICOLO 3

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

3.1 Il periodo di validità della presente Convenzione viene fissato in anni **3** dalla data del rilascio del titolo unico per l'esecuzione dell'intervento.

3.2 In tale periodo i soggetti attuatori hanno il diritto di procedere alla realizzazione delle opere indicate negli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire, in base alle norme della presente Convenzione.

3.3 Si stabilisce che i termini di validità del titolo abilitativo edilizio convenzionato correlato alla presente convenzione sono quelli dettati dall'art. 15 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 4

CESSIONE DI AREE

4.1 La Fondazione, o suoi aventi causa, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Jesi i seguenti immobili, attualmente di sua proprietà:

- area classificata dallo strumento urbanistico generale comunale S "servizi e attrezzature" - zona S2 "fasce ambientali, paesaggistiche e di arredo" disciplinata dall'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per mq ____ circa corrispondente al sedime del nuovo tratto di strada comunale di via Murri come previsto nel progetto delle opere di urbanizzazione approvato, individuata nell'elaborato "Schema di frazionamento" allegato al

presente atto con le sigle 136 b, 136 c, 397 b, 799 b, 799 c, 440 a;

salvo più esatta determinazione in sede di frazionamento catastale. Tali beni saranno ceduti liberi da privilegi, pesi, gravami o iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi genere, entro il termine di 30 giorni dal positivo collaudo delle opere ivi previste fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere in ogni momento la cessione dei suddetti immobili, ai sensi dell'art. 4 bis del "Regolamento per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri".

4.2 L'atto di cessione degli immobili sopra descritti è a totale carico della Fondazione o suoi eventuali aventi causa, comprese le spese notarili, di registro ed accessorie.

4.3 In ogni caso, l'agibilità della nuova struttura socio-sanitaria è subordinata all'assolvimento degli obblighi sopra descritti, ovvero alla cessione della suddetta area e alla presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale delle relative opere previste.

ARTICOLO 5

MODALITA' ED OBBLIGHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

5.1 La Fondazione, o suoi eventuali aventi causa, si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione primaria in base al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____ per un importo di € _____ e nel rispetto del Dlgs 36/2023. Dette opere di urbanizzazione si qualificano come opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La Fondazione ha l'obbligo di scegliere il progettista, il direttore dei lavori delle urbanizzazioni, nonché di nominare tutte quelle figure previste dalla normativa vigente (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali coprogettisti, collaboratori, etc.) tra tecnici iscritti agli albi ed ordini professionali, che non abbiano in corso contenziosi con il Comune.

5.2 Potranno essere apportate modifiche non sostanziali al progetto esecutivo approvato con Delibera di G. C. n. del Resta inteso che tali modifiche non richiederanno alcuna variazione alla presente convenzione.

5.3 La Fondazione si impegna per tutto il periodo dei lavori e fino al positivo collaudo delle opere di urbanizzazione da parte del Comune a:

- garantire l'accesso ai residenti lungo l'attuale via Augusto Murri interferente con l'edificazione della nuova struttura, mettendo in atto tutte le opportune misure che il soggetto attuatore stesso riterrà adeguate.
- garantire che le attività di cantiere non comportino disagi alla

circolazione stradale nonchè al regolare svolgimento delle attività di servizio pubblico del quartiere (es. TPL, servizi raccolta rifiuti, etc.).

5.4 La Fondazione dovrà prevedere un corretto ripristino delle eventuali interferenze infrastrutturali, quali le reti tecnologiche (linee telefoniche, elettriche, idriche, ed altro) già presenti in zona, che potrebbero subire modificazioni.

5.5 Le opere di cui al precedente punto 5.1, che devono ritenersi funzionali agli interventi previsti dal progetto, dovranno essere eseguite tramite una impresa in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, in relazione alla tipologia ed all'importo delle opere stesse.

5.6 L'esecuzione di tali opere dovrà essere effettuata prioritariamente rispetto al resto dell'intervento edilizio previsto e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili.

5.7 Le opere di cui al presente articolo saranno realizzate e cedute gratuitamente al Comune di Jesi (AN) entro i tempi di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato, previo specifico collaudo;

5.8 Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate, indipendentemente dal loro importo, volume ed entità, con rinuncia espressa ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune per eventuali eccedenze.

ARTICOLO 6

COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE ATTUATIVA PER IL COMUNE

6.1 Sono affidati al responsabile del procedimento della fase attuativa, individuato con apposito atto dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio all'interno della propria struttura, i seguenti adempimenti:

- nomina del collaudatore, anche in corso d'opera, con onere a carico del soggetto attuatore;
- alta sorveglianza in corso di esecuzione dei lavori;
- effettuazione dei necessari controlli sui lavori con relazione sul loro stato di attuazione e sull'alta sorveglianza effettuata;
- acquisizione a patrimonio comunale delle opere previa approvazione degli atti di collaudo congiuntamente all'autorizzazione allo svincolo della fidejussione;
- trasmissione ai competenti Uffici Comunali dell'atto di acquisizione a patrimonio, corredato di tutta la documentazione ritenuta necessaria (planimetrie, frazionamenti, ecc.) ai fini dell'inserimento delle aree e delle opere all'interno dei programmi manutentivi, dell'eventuale predisposizione degli atti amministrativi conseguenti, ecc..

ARTICOLO 7

CONTROLLI

7.1 Agli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio del Comune competerà il controllo dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione previste in corso d'opera per cui essi avranno diritto ad ogni assistenza e gratuita prestazione di manodopera e mezzi per l'esecuzione di prove, saggi, controlli e quanto altro occorra per la buona esecuzione delle opere stesse.

7.2 L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di verificare l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria, previa comunicazione scritta al direttore dei lavori ed alla Fondazione Soggetto Attuatore.

ARTICOLO 8

OPERAZIONI DI COLLAUDO

8.1 A carico della Fondazione, o dei suoi eventuali aventi causa, è posto l'onere della spesa relativa al collaudatore anche in corso d'opera, il quale dovrà essere nominato dal responsabile del procedimento individuato all'interno dell'Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio. L'importo per la parcella del collaudatore dovrà essere corrisposto dalla Fondazione direttamente al collaudatore, previo visto del Responsabile del Procedimento suddetto, prima dell'acquisizione a patrimonio delle opere e dell'approvazione degli atti di collaudo.

8.2 Il collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione ed essere approvato nei successivi 60 (sessanta) giorni, ferma restando la possibilità per il collaudatore di interrompere i suddetti termini per eventuali richieste di integrazioni/verifiche.

8.3 Ad avvenuta approvazione delle risultanze di collaudo, le opere di urbanizzazione effettuate saranno prese in consegna dal Comune di Jesi entro i successivi 60 (sessanta) giorni e si procederà allo svincolo delle fideiussioni prestate per la regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l'incarico per il collaudo delle opere di cui alla presente convenzione anche in corso d'opera.

ARTICOLO 9

GARANZIE

9.1 A garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione per quanto in particolare riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione prima, la Fondazione presenta polizza fideiussoria o fideiussione bancaria n. del, rilasciata da dell'importo di € pari al valore delle opere derivante dal

computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale vigente al momento della presentazione del progetto, al quale va aggiunta l'IVA nella misura del 10% ai sensi dei punti 127-quinquies e 127-septies della Tabella A - parte III allegata al D. PR. 633/72, nonché le spese tecniche nella misura forfettaria del 15% dell'importo lavori, oltre all'IVA ed ai contributi previdenziali.

9.2 La suddetta polizza dovrà essere integrata di un importo pari alla rivalutazione ISTAT dell'intero importo di polizza così come sopra calcolato per ogni anno successivo a quello di stipula. Quanto sopra si rende necessario a garantire la realizzazione delle opere da parte del Comune nell'eventualità in cui il soggetto attuatore non mantenga gli impegni assunti con la stipula della Convenzione.

9.3 La polizza dovrà altresì essere integrata qualora in corso d'opera il valore delle opere di urbanizzazione autorizzate risulti superiore a quello corrispondente al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. ... del

9.4 In caso di cessione a terzi delle aree oggetto della presente convenzione, le garanzie prestate dalla Fondazione saranno restituite a quest'ultima a fonte di prestazione di analoghe garanzie sostitutive da parte del soggetto subentrante.

ARTICOLO 10

PENALI

10.1 In caso di inadempienza nell'esecuzione dei lavori, il Comune interverrà con gli strumenti giuridici amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso la Fondazione, o suoi aventi causa, dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che sarà stabilito dal Comune, qualora l'Amministrazione abbia dovuto durante l'esecuzione del contratto, valersi in parte o in tutto di essa.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla presente convenzione rispetto al termine di cui al precedente articolo 3.3, sarà posta a carico della Fondazione, o suoi eventuali aventi causa, una penale giornaliera pari allo 0,1% del valore delle sole opere, salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dalla legge.

ARTICOLO 11

ESECUZIONE D'UFFICIO

11.1 Verificandosi deficienze, omissioni od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la Fondazione regolarmente diffidata non ottemperi entro 15 gg. ai rilievi effettuati dall'Amministrazione Comunale, ovvero ometta di dar seguito a impegni precedentemente assunti, quest'ultima avrà la facoltà di ordinare e/o di far eseguire d'ufficio, a spese della Fondazione medesima, i lavori necessari per il compimento

delle opere a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 12

ALTRE PRESTAZIONI A CARICO DELLA SOCIETA' ATTUATRICE

12.1 Oltre a quanto è stato specificato in questo stesso atto, sono a totale carico della Fondazione, o suoi aventi causa:

- le spese di progettazione, realizzazione, assistenza, sorveglianza, contabilizzazione, direzione, manutenzione fino a collaudo e le spese relative al collaudo anche in corso d'opera delle opere di urbanizzazione, inserite all'interno delle somme a disposizione dei singoli progetti preliminari e calcolate, in tale sede, ai sensi della vigente normativa in materia;
- gli oneri connessi all'espletamento delle pratiche relative alle richieste da inoltrare ad uffici, enti e società per accessi, attraversamenti, concessioni, allacci e quant'altro, il tutto connesso alle opere previste dalla presente convenzione;
- le spese per il frazionamento delle aree;
- gli oneri inerenti al collocamento, per tutta la durata del periodo necessario alla esecuzione di tutte le opere oggetto della presente convenzione, di tutta la segnaletica atta a garantire il pubblico transito, a salvaguardia della pubblica incolumità, come prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, in quanto la Fondazione in qualità di soggetto attuatore dell'intervento oggetto della presente convenzione, o eventuali aventi causa, sarà ritenuta responsabile, con le conseguenze di legge, per eventuali danni a persone e cose, intendendosi con ciò l'Amministrazione Comunale di Jesi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

12.2 Sono inoltre a totale carico Fondazione, o suoi eventuali aventi causa, oggetto della presente convenzione:

- ogni e qualsiasi altro onere relativo agli allacci per impianti telefonici, fognari e di adduzione agli allacci del gas metano e dell'energia elettrica.
- le spese per la stipula del presente atto pubblico, nonché quelle consequenziali e dipendenti.

ART. 13

TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

13.1 La Fondazione, o suoi eventuali aventi causa, si obbliga, in caso di vendita dell'immobile o di porzione dello stesso comunque prima che gli obblighi assunti con la presente convenzione siano stati completamente assolti, a richiamare negli atti di vendita la presente convenzione ed a trasferire, ai suoi aventi causa, gli obblighi assunti con il presente atto.

Articolo 14

FORO COMPETENTE

14.1 Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra il Comune e la Fondazione, o suoi aventi causa, inerenti all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'applicazione del presente contratto, sono attribuite alla giurisdizione del tribunale di Ancona.

Le Parti mi esonerano dalla lettura e dall'esame degli allegati, dichiarando di averne perfetta conoscenza.

Allegati

- Delibera di C. C. n. ... del (approvazione schema di convenzione)
- Schema di frazionamento